

(N. 1338-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)  
del Senato della Repubblica nella seduta del 10 novembre 1950*

*modificato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) nella seduta del 22 novembre 1950  
(V. Stampato N. 1650)*

d'iniziativa del Senatore MONALDI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 4 DICEMBRE 1950

Perfezionamento delle prestazioni per tubercolosi per i figli di soggetti assicurati.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

#### *Articolo unico.*

I limiti di età stabiliti dall'articolo 69 lettere *c*) e *d*) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono elevati a 17 anni nel caso degli assicurati operai e a 20 anni nel caso degli assicurati impiegati.

Il limite di età di 17 anni viene elevato a 20 anni per gli assicurati operai qualora la persona indicata nel comma precedente frequenti una scuola professionale, media o universitaria.

Il limite di 20 anni di cui ai due commi precedenti viene elevato per tutti a 26 anni qualora le prestazioni siano richieste per persone

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### *Articolo unico.*

Il limite massimo di età di quindici anni per il diritto alle prestazioni concernenti la cura della tubercolosi, stabilito dall'articolo 69, secondo comma, lettere *c*) e *d*) e terzo comma del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per i figli ed equiparati, i fratelli e le sorelle conviventi ed a carico degli assicurati per la tubercolosi, è elevato rispettivamente a 17 anni per le persone a carico degli assicurati aventi qualifica di operai ed a 20 anni per le persone a carico degli assicurati impiegati.

Il limite di età di 17 anni di cui al prece-

che siano regolarmente iscritte ad Università o Istituti universitari statali o legalmente riconosciuti dallo Stato e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente. Si considerano Istituti universitari i Conservatori di musica governativi e le Accademie di belle arti.

dente comma, è elevato a 20 anni qualora la persona a carico frequenti una scuola professionale o media, seminari diocesani o regionali ed istituti religiosi e non attenda, comunque, a proficuo lavoro.

Per le persone di cui ai precedenti commi, che siano regolarmente iscritte ad Università o Istituti universitari; Conservatori di musica ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori, e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi universitari, e comunque non oltre il 26° anno di età, semprechè esse risultino a carico del lavoratore assicurato.

Per le persone di cui ai precedenti commi, che risiedono in località diverse da quella del capo famiglia, per ragioni inerenti agli studi in corso, si prescinde dal requisito della convivenza.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.